

DELIBERA N. 155/20/CONS

PROCEDIMENTO DI RETTIFICA NEI CONFRONTI DI LA7 S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 32 – *QUINQUIES* D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 – PROGRAMMA TELEVISIVO “PIAZZA PULITA” ANDATO IN ONDA IL 16 GENNAIO 2020 (LA7)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 7 aprile 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, l'articolo 32 - *quinquies*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA l'istanza presentata in data 6 marzo 2020 (prot. n. 104043) dalla società SDM S.r.l., rappresentata dagli Avv.ti Federico Maria Ferrara e Maria Laura Boni, con cui è stato chiesto di ordinare, ai sensi dell'articolo 32 – *quinquies* D.lgs n. 177/2005, alla società La7 la rettifica di quanto trasmesso nel corso del programma televisivo “*Piazza Pulita*” andato in onda il 16 gennaio 2020. In particolare, la società richiedente ha rilevato che, nel corso della trasmissione *Piazza Pulita* andata in onda il 16 gennaio 2020 sull'emittente La7, “*si è voluto comunicare al pubblico, che, nel variegato mondo delle diete alimentari, vi sono operatori seri e riconosciuti [...] ed altri, veri e propri ciarlatani, che diffondono false notizie sul web utilizzando sponsor inconsapevoli, quale sarebbe il caso di Laura Pausini la cui immagine e notorietà sarebbe stata volutamente (quanto illegittimamente) accostata alla Dieta Kalibra i cui prodotti sono distribuiti da SDM*” e

che «in tal modo si è sbrigativamente qualificata la Dieta Kalibra come dieta promossa da “ciarlatani” [...] cui sarebbe poi anche difficile far causa avendo gli stessi “la sede legale in un continente, un'altra sede in un altro, non si sa chi sia il responsabile” [...]» e che “tali affermazioni sono false e gravemente lesive dell'immagine e della reputazione commerciale di SDM”;

VISTA la richiesta inviata a La7, in data 23 gennaio 2020, con la quale la società richiedente chiedeva la rettifica nei seguenti termini: “a) SDM S.r.l. propone un protocollo dietetico medicalizzato e quindi per prima promuove diete sotto controllo di professionisti che operano nel settore sanitario; b) SDM S.r.l. è assolutamente estranea alle comunicazioni pubblicate sul web che la associano al nome di Laura Pausini; c) SDM S.r.l. è una società di diritto italiano con sede a Savigliano, in Provincia di Cuneo, filiale della multinazionale spagnola Pronokal Health Group S.L. È quindi falso che la Dieta Kalibra faccia riferimento ad una società avente sede in un altro continente così come subdolamente insinuato”;

PRESO ATTO che la società richiedente la rettifica ha comunicato all'Autorità il mancato accoglimento da parte di La7 della preventiva domanda di rettifica presentata in data 23 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 32 – *quinquies* del D.lgs n. 177/2005;

VISTA la nota del 19 marzo 2020 (prot. n. 0122131) con la quale la società La7 S.p.a., rappresentata dagli Avv.ti Andrea Pietrolucci e Andrea Cicolani, in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità (prot. n. 0110776 dell'11 marzo 2020) ha rilevato, in merito ai fatti oggetto della richiesta di rettifica, in sintesi, quanto segue:

- “In primo luogo, come facilmente verificabile dal contenuto della puntata del 16 gennaio 2020, [...] si è voluto approfondire giornalmisticamente, in maniera legittimamente critica, la tematica legata al proliferare di diete e prodotti dimagranti, alcuni dei quali di dubbia valenza e/o efficacia, così come le diverse realtà, anche imprenditoriali, che operano nell'ambito di tale settore commerciale, dando rilievo al fatto che in alcuni casi, come documentato anche dalle immagini pubblicate nel corso della trasmissione, alcuni prodotti siano stati accostati direttamente e/o indirettamente a volti noti dello spettacolo a loro insaputa”;

- “In tale contesto, relativamente alla società SDM S.r.l., sono state riportate semplicemente alcune notizie pubblicate su diversi siti internet, secondo le quali la nota artista Laura Pausini sarebbe stata indicata (da terzi estranei) come testimonial (seppur indiretto e/o consapevole) della dieta Kalibra ed ex SDM. Circostanza questa, dell'arbitrario accostamento della dieta con il nome e/o immagine della predetta artista, non contestabile, tanto che la medesima Laura Pausini, attraverso le pagine ufficiali dei suoi social network, come documentato sempre nel corso della puntata della trasmissione, ha voluto prendere le distanze, chiarendo la sua estraneità al fatto”;

- “Fermo quanto sopra, [...], deve altresì evidenziarsi che nel corso della trasmissione, contrariamente a quanto ha sostenuto la SDM S.r.l., mai è stata presentata la società e/o la dieta Kalibra come dieta promossa da ciarlatani che si sarebbero appropriati di inconsapevoli testimonial a cui sarebbe poi anche difficile far causa avendo la sede in un altro continente”;

- *“Una simile ricostruzione dei fatti e di quanto effettivamente diffuso nel corso della trasmissione non corrisponde al vero, e, anzi, denota una superficiale e forse pretestuosa esposizione, volendo estrapolare singole frasi e/o specifiche immagini, per riproporle poi, avulse dal contesto in cui sono state pronunciate e/o pubblicate, lamentando un accostamento con la propria realtà societaria, che in realtà è inesistente”;*

- *“Chiarito quanto sopra, venendo al merito della richiesta di cui in oggetto, deve evidenziarsi la palese inammissibilità della stessa, tenuto conto che, con ogni probabilità, la società SDM S.r.l., ha interpellato l’Autorità senza prima aver correttamente verificato l’operato dell’emittente a seguito della richiesta di rettifica alla stessa inviata”;*

- *“È doveroso evidenziare, infatti, che la società SDM, con comunicazione del 23.01.2020, ha chiesto all’emittente di voler rettificare le informazioni date nel corso della puntata della trasmissione [...]”;*

- *“L’emittente, ricevuta tale comunicazione, senza nemmeno entrare nel merito della palese incompletezza ed inammissibilità di una simile richiesta (non essendo stato indicato e trascritto il contenuto e i termini della rettifica di cui si voleva la trasmissione, presupposto questo, fondamentale e sostanziale ai fini dell’esercizio del diritto di rettifica dinanzi a questa Autorità), con apprezzabile tempismo, nella stessa puntata del 23.01.2020 ha diffuso, ad opera del conduttore Dott. Corrado Formigli, specifica ed esaustiva rettifica, accogliendo la pur generica richiesta della SDM S.r.l.”;*

- *«Nel corso di tale puntata, infatti, il conduttore [...] ha testualmente affermato: “Pronokal Group ci chiede una richiesta di rettifica a proposito della nostra trasmissione sulle diete, sostiene che la SDM S.r.l. propone un protocollo dietetico medicalizzato e quindi per prima promuove diete sotto il controllo dei medici. Secondo questa azienda, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, la dieta Kalibra o ex SDM, non è stato sottolineato abbastanza, così come la SDM, è assolutamente estranea alle comunicazioni pubblicate sul web che la associano al nome di Laura Pausini ed è una società di diritto italiano con sede a Savigliano e quindi è falso che la dieta Kalibra abbia sede in un altro continente per cui sarebbe difficile far causa”»;*

- *“Sorprende, pertanto, che la SDM, [...], abbia poi omesso di verificare se la propria richiesta avesse trovato accoglimento da parte dell’emittente. In ogni caso la chiarezza dell’intervento del conduttore è tale da fugare ogni possibile dubbio in merito alla piena ed esaustiva funzione riparatoria offerta con la rettifica in questione, senza che possa trovare spazio in questa sede qualsivoglia ulteriore richiesta”;*

- *“Si chiede che venga disposta l’archiviazione del procedimento di rettifica avviato nei confronti della società La7”;*

PRESA VISIONE del servizio relativo alle diete dimagranti, andato in onda nel corso del programma *“Piazza Pulita”* del 16 gennaio 2020, nell’ambito del quale, con riferimento ai casi di *“volti noti tra i testimonial, tra i sostenitori”* di alcune diete, la giornalista Linda Giannattasio afferma quanto segue: *“poi ci sono gli sponsor, diciamo così, inconsapevoli, è il caso di Laura Pausini, allora noi soltanto sul web in pochissimo tempo abbiamo scoperto una serie di immagini che la riguardano”*. A questo punto

vengono trasmesse alcune immagini tratte dal web relative a Laura Pausini e in una di queste immagini è riportata la scritta *“Dieta Kalibra o ex dieta SDM: la dieta di Laura Pausini”* e la giornalista ne dà lettura. La giornalista, dopo aver citato altri tipi di diete che sono state associate all’immagine di Laura Pausini, prosegue affermando che *“la Pausini ha specificato di non aver mai seguito nessuna di queste, [...] ha fatto anche un battaglia legale, ha proceduto legalmente, dice non uso prodotti dimagranti, le diete si fanno con i dottori [...] La stessa cosa è successa a un altro personaggio pubblico come Fiorella Mannoia”*. Il conduttore Corrado Formigli, afferma *“che poi vai a fare causa a questi gruppi, che come ci ha raccontato Max, magari hanno la sede legale in un continente, un’altra sede in un altro, non si sa chi sia responsabile”*;

PRESA altresì visione della puntata della trasmissione *“Piazza Pulita”* andata in onda il 23 gennaio 2020 in cui il conduttore, dando lettura della richiesta di rettifica inviata dalla società SDM, afferma che *“Pronokal Group ci chiede una richiesta di rettifica a proposito della nostra trasmissione sulle diete, sostiene che la SDM S.r.l. propone un protocollo dietetico medicalizzato e quindi per prima promuove diete sotto il controllo dei medici. Secondo questa azienda, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, la dieta Kalibra o ex SDM, non è stato sottolineato abbastanza, così come la SDM, è assolutamente estranea alle comunicazioni pubblicate sul web che la associano al nome di Laura Pausini ed è una società di diritto italiano con sede a Savigliano e quindi è falso che la dieta Kalibra abbia sede in un altro continente per cui sarebbe difficile far causa”*;

CONSIDERATO che presupposto per l’esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell’esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esercizio del diritto di rettifica, non rileva l’intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l’oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall’istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

RILEVATO, in merito al contenuto della richiesta di rettifica in questione, che le affermazioni fatte dalla giornalista Linda Giannattasio nel corso del programma *“Piazza Pulita”* andato in onda il 16 gennaio 2020, nell’ambito del servizio sul tema delle diete dimagranti, con riferimento alla circolazione sul web di un’immagine che riporta la scritta *“Dieta Kalibra o ex dieta SDM: la dieta di Laura Pausini”* e alla circostanza che *“la Pausini ha specificato di non aver mai seguito nessuna di queste, [...] ha fatto anche un battaglia legale, ha proceduto legalmente, dice non uso prodotti dimagranti, le diete si fanno con i dottori”* non appaiono contrarie a verità in quanto comprovate dalle immagini mandate in onda;

RILEVATO, inoltre, che l’affermazione fatta dal conduttore Corrado Formigli in merito a *“questi gruppi che come ci ha raccontato Max, magari hanno la sede legale in*

un continente, un'altra sede in un altro, non si sa chi sia responsabile" non risulta contraria a verità in quanto la stessa si riferisce in maniera generica a situazioni come quella descritta dal giornalista Max Andretta che, nell'ambito del medesimo servizio, ha parlato del caso di uno specifico sito web del tutto estraneo alla società richiedente la rettifica;

RITENUTO, con riferimento al contenuto della richiesta di rettifica, che nel corso del servizio in questione non risulta rappresentato alcun fatto contrario a verità tale da ledere gli interessi morali e materiali della società richiedente la rettifica;

RILEVATO che, contrariamente a quanto affermato dalla società SDM S.r.l., nel corso della puntata del programma *"Piazza Pulita"* andata in onda il 23 gennaio 2020, il conduttore ha dato lettura dell'istanza di rettifica inviata all'emittente in data 23 gennaio 2020;

PRESO ATTO, pertanto, che l'emittente ha già dato esecuzione alla rettifica richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone